



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 28.11.2003

(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24.02.2006)

Titolo I - I PRINCIPI

- Articolo 1 - Profili istituzionali**
- Articolo 2 - Valori etici e culturali**
- Articolo 3 - Competenze del Sindaco**
- Articolo 4 - Tutela degli animali**

Titolo II -DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 5 - Definizioni**
- Articolo 6 - Ambito di applicazione**
- Articolo 7- Esclusioni**

Titolo III -DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 8 - Detenzione di animali**
- Articolo 9 - Detenzione di animali domestici**
- Articolo 9 bis - La detenzione di cani da pastore**
- Articolo 9 ter - Disposizioni riguardanti gli animali**
- Articolo 10 - Detenzione di animali di bassa corte**
- Articolo 11 - Maltrattamento di animali**
- Articolo 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**
- Articolo 13 - Abbandono di animali**
- Articolo 14 - Avvelenamento di animali**
- Articolo 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**
- Articolo 16 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati**
- Articolo 17 - Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio**
- Articolo 18 - Toelettatura animali**
- Articolo 19 - Vendita animali**
- Articolo 20 - Esposizione di animali**

Titolo IV - CANI

- Articolo 21 - Attività motoria e rapporti sociali**
- Articolo 22 - Dimensioni dei recinti**
- Articolo 23 - Divieto di detenzione a catena**
- Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**
- Articolo 25 - Aree e percorsi destinati ai cani**
- Articolo 26 - Accesso negli esercizi pubblici**
- Articolo 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi**
- Articolo 28 - Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale**
- Articolo 29 - Cattura animali vacanti in luoghi pubblici**
- Articolo 30 - Custodia e restituzione degli animali catturati**
- Articolo 31 - Canile comunale: Funzioni - Permanenza - Gestione**
- Articolo 32 - Affidamento di cani alla struttura pubblica**
- Articolo 33 - Servizio di assistenza zootrattica**

Titolo V - GATTI

- Articolo 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**
- Articolo 35 - Proprietà dei gatti liberi**
- Articolo 36 - Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale.**
- Articolo 37 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e**
- Articolo 38 - Colonie feline**
- Articolo 39 - Alimentazione dei gatti**

Titolo VI - VOLATILI

Articolo 40 - Detenzione di volatili

Articolo 41 - Dimensioni delle gabbie

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Articolo 42 - Detenzione di specie animali acquatiche

Articolo 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 - Inumazione di animali

Articolo 45 – Commissione "Regolamento comunale sulla tutela degli animali"

Articolo 46 - Vigilanza

Articolo 47 - Sanzioni

Articolo 48 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I - I PRINCIPI

Articolo 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Scarlino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Scarlino, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Articolo 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Scarlino riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Scarlino valorizza la tradizione e la cultura animalista del paese ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n° 157, esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.

Articolo 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95 e L.R. 90/98, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II -DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'articolo 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Articolo 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Scarlino.

2. Le norme previste dai successivi articoli (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona), devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Articolo 7- Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo III –DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la sua salute.

6. La costruzione del riparo e della cuccia deve essere realizzata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di edilizia ed urbanistica.

Articolo 9 - Detenzione di animali domestici

1. Nelle abitazioni urbane, nei fondi agricoli e nelle zone rurali è consentita la detenzione di animali domestici di affezione e non pericolosi nel rispetto di Leggi e Regolamenti citati nella premessa. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.

2. I detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo dei vicini.

3. E' vietata la detenzione di cani ed altri animali che disturbino, specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati, con guaiti od altro, la quiete pubblica.

4. Tutti i cani, anche quelli custoditi nelle abitazioni e nei canili, devono essere provvisti di tatuaggio di identificazione secondo le vigenti leggi, per evidenti ragioni di controllo da parte delle autorità competenti.

5. In caso di reclami la Polizia Municipale congiuntamente con i Vigili Sanitari, competenti per territorio, dovranno svolgere accertamenti che evidenzino:

- a) la specie, taglia e numero di animali detenuti;
- b) i metri quadrati di spazi coperti e scoperti della abitazione nella quale gli animali vengono detenuti;
- c) le condizioni igieniche di detenzione;
- d) il tipo di danno igienico o le altre problematiche derivanti dalla presenza degli animali, obbiettivamente valutabili, ed i rimedi per ovvarvi.
- e) chi intende detenere nel medesimo luogo un numero di animali (cani) superiore a 5 unità in recinti, ha l'obbligo di dotarsi di fossa imhoff, pavimento lavabile e deve ottenere nulla-osta del Comune su parere favorevole della Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASI. (*così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24.02.2006*)

6. Gli accertamenti vengono sottoposti a cura del Sindaco alla Commissione di cui all'articolo 45, la quale entro 10 giorni dovrà proporre al Sindaco i provvedimenti da adottare di conseguenza.

7. Il sindaco, sentito il parere della Commissione, adotterà i provvedimenti opportuni, nella fattispecie, le autorità competenti, oltre ad accertare le trasgressioni amministrative o penali a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno in futuro dalle disposizioni di cui sopra e se del caso a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

Articolo 9 bis – La detenzione di cani da pastore

1. I cani da pastore adulti adibiti alla custodia di greggi, mandrie, armenti, possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune ed allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.

2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizi di istituto. Inoltre possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità.(Es.Protezione Civile)

Articolo 9 ter – Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico ovvero aperto al pubblico passaggio.

2. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere o raduni di animali.

3. E' vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze o balconi, nei cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Nei centri abitati non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere porcilaie e pollai.

Articolo 10 - Detenzione di animali di bassa corte

1. E' fatto divieto, nell'ambito del centro abitato, di detenere, per allevamento, animali di bassa corte.

2. Tuttavia, sentita la commissione di cui alle "norme finali" del presente regolamento, è consentita la detenzione di un numero limitato di colombi viaggiatori nei giardini o sui terrazzi.

3. La commissione di cui sopra, al fine esprimere il proprio parere, dovrà verificare:

- a) l'assenso del proprietario dell'immobile qualora in locazione;
- b) le condizioni di detenzione dei soggetti al fine della loro salute e del loro benessere;

- c) le condizioni igienico-sanitarie che risultino essere idonee e, pertanto, tali da non creare molestie o fastidio al vicinato;

Nelle zone rurali è consentita la detenzione di animali di bassa corte a condizione che siano fatti salvi diritti di terzi, nelle fattispecie non determinino inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo dei vicini

Articolo 11 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato detenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Articolo 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Articolo 13 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 14 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfezione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, anche libero-professionisti, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti al rispetto degli obblighi di segnalazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 39/2001. Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative, dovrà essere data opportuna conoscenza alla Commissione di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Articolo 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti all'interno del territorio comunale.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Articolo 16 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

1. E' fatto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Articolo 17 - Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Articolo 18 – Toelettatura animali

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di Autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dopo l'acquisizione dei necessari pareri dei Servizi A.S.L. competenti.

2. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.

3. Il rilascio della Autorizzazione è condizionato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato. L'Ufficio competente provvederà ad acquisire il parere preventivo da parte dei Servizi Veterinari della A.S.L. e della Polizia Municipale per le rispettive competenze.

4. I locali devono:

- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre di pareti lavabili e disinfezionabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;
- disporre di box separati per la sosta degli animali;
- l'eventuale sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata dal locale di toelettatura.

5. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio.

6. E' vietato l'esercizio di attività di toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche o aperte a pubblico transito.

Articolo 19 – Vendita animali

1. L'esercizio di vendita è soggetto al rispetto della normativa sul commercio.

2. I locali devono:

- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre di pareti lavabili e disinfezionabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari.

3. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfezionabili, lo spazio riservato ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in materia di benessere animale, dovrà essere idoneo alla mole, età; carattere e razza.

4. Gli esemplari "nuovi arrivati" dovranno essere custoditi in gabbie o box isolati per un periodo di controllo, in particolare isolando, curando e segnalando agli organi competenti, gli eventuali esemplari ammalati.

5. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.

6. E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti Autorità.

7. Tale registro deve riportare:

- i dati segnaletici dell'animale,
- la provenienza dell'animale,
- la destinazione dell'animale,
- la data di entrata - "carico" dell'animale,
- la data di uscita - "scarico" dell'animale.

Articolo 20 - Esposizione di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali in sede fissa che esercitano la vendita di animali, di esporre al pubblico, per più di 2 ore giornaliere, animali in vetrine (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo articolo 41 del presente regolamento.

4. Le attività commerciali su aree pubbliche ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, derogabili in occasione di fiere e sagre che abbiano durata temporale più ampia, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo articolo 41 relativo alle dimensioni delle gabbie.

5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata.

Titolo IV – CANI

Articolo 21 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 22.

Articolo 22 - Dimensioni dei recinti

1. I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere tali da garantire il benessere e la possibilità di moto. Le dimensioni della struttura dovranno essere compatibili con il numero delle uscite che i cani effettuano, di norma, durante il giorno. Nei casi in cui non sia garantito quanto sopra, tutta la documentazione inerente sarà inoltrata alla Commissione di cui all'articolo 45, per la valutazione delle prescrizioni del caso da proporre al Sindaco.

2. La costruzione dei recinti dovrà essere realizzata in conformità delle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica.

Articolo 23 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Nei casi in cui non sia garantito quanto sopra, tutta la documentazione inerente sarà inoltrata alla Commissione di cui all'articolo 45, per la valutazione delle prescrizioni del caso da sottoporre al Sindaco.

Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e, ove sia previsto, anche di apposita museruola.

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Articolo 25 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. L'Amministrazione Comunale dovrà individuare, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, preferibilmente distribuiti all'interno di ogni singolo quartiere, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, mediante appositi cartelli e delimitazioni.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti e alle persone.

3. Nell'immediato circondario delle zone di cui sopra, dovrà essere posta idonea cartellonistica che, oltre ad individuare la zona, segnali il possibile attraversamento di animali domestici.

Articolo 26 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Scarlino salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Agli esercizi che non ammettono i cani al loro interno sarà indicata la predisposizione di strumenti adeguati, nelle immediatezze dell'ingresso dell'esercizio, per il mantenimento temporaneo del cane all'esterno della struttura.

Articolo 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Inoltre devono munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria (paletta e sacchetto) alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area-luogo o zona di verde pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Articolo 28 – Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale

1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché smarrito, un cane, è tenuto a darne avviso al Comando della Polizia Municipale, indicando le modalità ed il luogo del ritrovamento. Il soggetto, salvo casi particolari, dovrà essere conferito al canile.

Articolo 29 – Cattura animali vacanti in luoghi pubblici

1. Il servizio di cattura viene attuato, dietro richiesta di questa Amministrazione, tramite il personale del Servizio Veterinario A.S.L. competente.

2. Sono soggetti alla cattura da parte degli organi preposti:

- a) I cani randagi;
- b) I cani comunque sprovvisti di guinzaglio o museruola, qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze o ne abbia il controllo;
- c) I gatti, qualora sia necessaria la cattura per malattie intercorrenti o per il controllo della popolazione.

Articolo 30 – Custodia e restituzione degli animali catturati

1. Gli animali catturati saranno conferiti presso il Canile Comunale.

2. Tali soggetti saranno sottoposti da parte del Servizio Veterinario competente a controllo sanitario e a verifica della presenza del tatuaggio identificativo.

3. Qualora per la presenza del tatuaggio sia possibile risalire al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.

4. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il Servizio Veterinario provvederà di ufficio all'iscrizione, anche nei casi in cui l'animale sarà restituito e, in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto all'anagrafe canina come di proprietà del Comune ove è stato catturato.

5. Salvo nel caso di richieste di ritiro da parte del proprietario, il soggetto dovrà rimanere per 60 giorni sotto osservazione sanitaria, così come previsto dalla vigente normativa.

6. Dopo tale periodo, se non richiesto da privati od Enti, il soggetto sarà affidato alla struttura del Canile Rifugio.

7. Il responsabile del servizio competente o suo delegato, provvedono nei modi e tempi previsti dalla norma, all'affidamento dei cani custoditi. Dell'affidamento sarà data corretta informazione al Servizio Veterinario ASL competente per territorio.

Articolo 31 – Canile comunale: Funzioni - Permanenza - Gestione

1. Per il soggiorno dei cani smarriti ricoverati nel canile comunale o affidati ai sensi del successivo art.32 presso il canile comunale, il proprietario sarà comunque tenuto a versare al gestore del servizio la retta giornaliera e le eventuali spese sanitarie che dovessero rendersi necessarie, riferite al periodo di permanenza del cane nella struttura. (*così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24.02.2006*)

2. In caso di mancato ritiro del soggetto, ove non ricorrono le modalità di cui all'articolo 8 L.R.T. 43/95 e succ. modif., il cane dovrà essere inteso come abbandonato e saranno avviate le procedure previste per legge.

3. Il pubblico canile, gestito dal Comune anche in forma associata con altri Comuni, adempie alle funzioni previste dalla L.R.T. 43/95 e succ. modif., dalla L.281/91 e dal D.P.R.320/54 - R.P.V. -, nonché a quelle previste dal presente Regolamento.

4. I Veterinari Ufficiali provvedono:

- Al controllo degli animali morsicatori e di tutti gli animali comunque ricoverati;
- Impartiscono le necessarie disposizioni ai personale dipendente;
- Provvedono ai necessari accertamenti sugli animali morsicatori deceduti prima dello scadere del "periodo di osservazione";
- Dispongono, a norma dì Regolamento, e provvedono personalmente, alla soppressione eutanasica degli animali, nei casi di pericolosità o malattia incurabile, da effettuarsi nel pieno rispetto della vigente normativa.

5. La Commissione di cui all'articolo 45, vigila sulla funzionalità, sugli affidamenti, sul mantenimento igienico-sanitario dei soggetti.

Articolo 32 – Affidamento di cani alla struttura pubblica

1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco, l'Autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.

2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori.

3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 45, si pronuncia sulla domanda. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta.

Articolo 33 – Servizio di assistenza zooiatrica

1. Presso il Canile Comunale sarà adottato, tramite convenzione, un servizio di assistenza in conformità al D.P.R. 616/77 e D.P.R. 31 marzo 1979, che garantisca livelli minimi di assistenza sanitaria (anche in pronta disponibilità) agli animali, di proprietà o meno, presenti sia nel Canile sia sul territorio.

2. A tale servizio, pertanto potranno accedere anche i cittadini che ne abbiano la necessità, con modalità e tariffe individuate nella convenzione medesima.

Titolo V – GATTI

Articolo 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Articolo 35 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Articolo 36 – Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale.

1. L'Azienda Sanitaria provvede con propri mezzi, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi.

2. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

Articolo 37 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Articolo 38 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Scarlino che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni zoofile ed i singoli cittadini all'uopo incaricati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale n°9 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Articolo 39 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI - VOLATILI

Articolo 40 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Articolo 41 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Articolo 42 - Detenzione di specie animali acquisite

1. Gli animali acquisiti appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Articolo 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 - Inumazione di animali

1. E' consentita l'imumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Articolo 45 – Commissione "Regolamento comunale sulla tutela degli animali"

1. Il Comune di Scarlino stabilisce attraverso il Servizio Veterinario della A.S.L. Zona 1, rapporti di consultazione con le Associazioni zoofile esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.
2. A tal fine presso il Comune di Scarlino viene costituita una Commissione consultiva di vigilanza così composta:
 - Sindaco o suo Delegato;
 - Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
 - Un rappresentante delle leghe zoofile, ecologiche e naturalistiche accreditate presso questo Comune.
3. La Commissione ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti sanitari da adottare, e di vigilanza a quanto indicato nel medesimo Regolamento.

Articolo 46 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Volontarie dell' Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie.
2. Tale attività di vigilanza deve essere annualmente rendicontata dal Comando di Polizia Municipale all'Organo Consiliare.

Articolo 47 - Sanzioni

Salvo ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste in normative specifiche, le violazioni di cui agli articoli sottoelencati sono così sanzionate:

*Articolo 8 "Detenzione di animali", comma 5:
sanzionato ai sensi dell'art. 727 (maltrattamento) del C.P., modificato dalla L. 473/93*

*Articolo 11 "Maltrattamento di animali" – Articolo 13 "Abbandono di animali" – Articolo 20 "Esposizione di animali" – Articolo 21 "Attività motoria e rapporti sociali" - Articolo 22 "Dimensioni dei recinti" – Articolo 23 "Divieto di detenzione a catena":
sanzionati ai sensi dell'articolo 727 (maltrattamento) del C.P., modificato dalla L. 473/93*

*Articolo 12 "Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona":
sanzionato ai sensi dell'articolo 727 (maltrattamento) del C.P., modificato dalla L. 473/93 e dall'articolo 30 della L.157/92 – arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 pena raddoppiata per particolari tipi di fauna;
sanzionato ai sensi dell'articolo 31 della L. 157/92 nell'ipotesi di utilizzo di richiami non autorizzati – sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 – in caso di recidiva da € 258,00 a € 1.549,00.*

*Articolo 27 "Obbligo di raccolta degli escrementi":
sanzionato dalla L.R.T. 43/95 e succ. mod., articolo 19 come sanzione amministrativa da € 12,00 a € 77,00.*

Articolo 48 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente in altre disposizioni comunali.

Normativa di riferimento

DPR 616/77

LRT 43/95

LRT 90/98

L 281191

L 473/93

DL 462196

DPR 31.3.79

- *Art.823-829-927 codice civile*
- *Art.169 codice della strada*
- *DLgs 285/92*

RD 1102125

LRT16/2000

L157/92

LRT46/2000

Nota RI 18.5.95 prot.16041/VT